SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

Ministero dei trasporti

DELIBERAZIONE 7 maggio 2008.

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2007 ed al rimborso della quota pedaggio posta a carico degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente. (Deliberazione n. 9/08).

08A03442

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

MINISTERO DELL'INTERNO

251º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

08A03576

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2007.

Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché le norme di attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973 e 1° novembre 1973, n. 691, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di una apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Testo unico della radiotelevisione» con particolare riguardo all'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della radiotelevisione che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con particolare riguardo al comma 1248 che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997 recante l'approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006, registro n. 9, Presidenza, foglio n. 382, con il quale il cons. Paolo Peluffo è nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del centro di responsabilità amministrativa n. 9 - «informazione ed editoria» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2007, registrato dall'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2007 al n. 2112 con il quale il Capo del Dipartimento cons. Paolo Peluffo assegna al Capo dell'Ufficio per le politiche multimediali di comunicazione istituzionale e di sviluppo dell'emittenza radio-televisiva - cons. Maria Contento - la gestione dei capitoli indicati nel decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 che approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana per il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;

Considerato che il corrispettivo annuale oggetto della convenzione ammonta a euro 15.560.734,52 comprensivo di IVA di legge;

Visto che i servizi da parte della RAI sono di natura obbligatoria e continuativa e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1º gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalità sono comunque rinegoziate ogni triennio;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvata l'annessa convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

1. È autorizzato sul capitolo 475, anno finanziario 2007, del Centro di responsabilità amministrativa «Informazione ed editoria» 9.1.2.1. l'impegno di spesa di euro 15.560.734,51 a favore della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a - Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

2. È autorizzata l'allegata clausola di ordinazione della spesa.

3. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2008 e successivi, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2007

p. *Il Presidente*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LEVI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro delle comunicazioni
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 139

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LE TRASMISSIONI DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA TEDESCA E LADINA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. quale società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;

Visto che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle norme di attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49, e 1º novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;

Visto l'art. 45 del medesimo testo unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle comunicazioni;

Visto l'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana per il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;

Vista la natura obbligatoria e continuativa dei servizi da parte della RAI e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;

Considerata la necessità di stipulare la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80407020587), di seguito indicata anche come committente, e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come RAI o commissionaria, società con sede sociale in Roma, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

La RAI si impegna a continuare, per l'anno 2007, la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:

n. 4716 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

n. 550 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;

n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;

n. 39 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.

Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.

I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Varianti

Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

La RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si è chiuso, con la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche, nonché, su richiesta della committente, le registrazioni dei programmi mandati in onda nel trimestre di riferimento.

Art. 3.

Impianti

I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4.

Modalità di esecuzione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 15.393.135,46 comprensivo di IVA di legge.

Oltre alla somma citata la RAI percepisce, a titolo di rimborso dei maggiori costi relativi agli impianti ripetitori da realizzare nel tempo, allo scopo di consentire alle trasmissioni regionali in lingua tedesca e ladina di essere fruite parallelamente alla ricezione dei programmi in lingua italiana, la somma di euro 83.799,53 comprensiva di IVA di legge per ciascun impianto di cui all'allegato *A*, che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione da realizzare, per l'anno 2007, nel numero non superiore a due.

Detta attivazione è subordinata all'approvazione dei piani esecutivi dei singoli impianti da parte del Ministero delle comunicazioni.

L'onere complessivo della convenzione non può essere superiore a euro 15.560.734,52 comprensivo di IVA di legge.

Il competente Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per conoscenza all'ufficio territoriale di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.

La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata di una relazione sull'attuazione delle trasmissioni stesse, nonché di una relazione tecnica contenente l'indicazione degli impianti attivati nell'anno 2007.

La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal presente articolo, primo comma, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1, comma 1, della presente convenzione secondo i seguenti parametri:

euro 942,02 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;

euro 16.245,15 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;

euro 1.812,76 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;

euro 20.143,88 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.

Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista nel successivo art. 6.

Art. 5.

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso l'Istituto Bancario San Paolo IMI di Torino, un deposito cauzionale di euro 774.685,35 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria deve reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Art. 6.

Penalità

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 516,46 per ciascun giorno di ritardo oltre il mese successivo al trimestre di riferimento nella consegna della relazione di cui al secondo comma dell'art. 2;

b) euro 516,46 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;

c) euro 5.164,57 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.

Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente.

Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale e ai sensi dell'art. 5, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo averlo notificato può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 7.

Arbitrato

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 8.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Spese

Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI.

Art. 10.

Durata

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI.

Entro i tre mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.

Art. 11.

Esecutività

La presente convenzione, viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per il periodo della durata della convenzione, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

ALLEGATO *A*

ELENCO DEGLI IMPIANTI DA REALIZZARE
AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA PRESENTE CONVENZIONE

1) Anterselva di Mezzo;
2) Bolzano;
3) Caminata;
4) Castelrotto;
5) Certosa;
6) Marca di Pusteria;
7) Predoi;
8) Proves;
9) Racines;

10) Renon;
11) Rina in Badia;
12) Riobianco;
13) S. Costantino di Fiè;
14) S. Nicolò di Luson;
15) S. Vigilio;
16) Selva dei Molini;
17) Solda;
18) Sonvigo;
19) Trafo;
20) Valgiovo;
21) Val di Vizze;
22) Valle di Casies;
23) Chienes;
24) Corno di Trodena;
25) Flanes;
26) Fundres;
27) Martello;
28) Plan;
29) Scaleres;
30) Vallarga.

08A03615

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2007.

Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto lo statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di una apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Testo unico della radiotelevisione» con particolare riguardo all'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della radiotelevisione che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con particolare riguardo al comma 1248 che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997, recante l'approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006, registro n. 9, Presidenza, foglio n. 382, con il quale il cons. Paolo Peluffo è nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del centro di responsabilità amministrativa n. 9 - «Informazione ed editoria» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2007, registrato dall'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2007 al n. 2112 con il quale il Capo del Dipartimento - cons. Paolo Peluffo - assegna al Capo dell'ufficio per le politiche multimediali di comunicazione istituzionale e di sviluppo dell'emittenza radiotelevisiva - cons. Maria Contento - la gestione dei capitoli indicati nel decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 che approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;

Considerato che il corrispettivo annuale oggetto della convenzione ammonta a euro 2.031.757,39 comprensivo di IVA di legge;

Visto che i servizi da parte della RAI sono di natura obbligatoria e continuativa e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalità sono comunque rinegoziate ogni triennio;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvata l'annessa convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua francese destinati alla regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 2.

1. È autorizzato sul capitolo 475, anno finanziario 2007, del Centro di responsabilità amministrativa - Informazione ed editoria 9.1.2.1. l'impegno di spesa di euro 2.031.757,39 a favore della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a - Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.

3. È autorizzata l'allegata clausola di ordinazione della spesa.

Il presente decreto, è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2007

p. *Il Presidente*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LEVI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro delle comunicazioni
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 141

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LE TRASMISSIONI DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA FRANCESE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali si avvale della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a, quale società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;

Visto che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;

Visto l'art. 45 del medesimo testo unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle comunicazioni;

Visto l'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;

Visto che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a nel mese di novembre dell'anno 2006 ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria il piano di massima delle trasmissioni in lingua francese da diffondere nell'anno 2007, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione;

Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha sentito la regione autonoma Valle d'Aosta in merito al piano di programmazione per l'anno 2007 e ha comunicato alla RAI le osservazioni formulate dalla regione stessa;

Tenuto conto della risposta della RAI che ha attestato la corrispondenza alle finalità previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate;

Vista la natura obbligatoria e continuativa dei servizi da parte della RAI e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;

Considerata la necessità di stipulare la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80407020587), di seguito indicata anche come committente e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come RAI o commissionaria, società con sede sociale in Roma, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

La RAI si impegna a continuare, per l'anno 2007, la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta nella misura di:

n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;

n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.

Le trasmissioni devono comprendere servizi giornalistici e programmi di contenuto informativo, artistico e culturale aderenti alle particolari esigenze delle popolazioni interessate.

Art. 2.

Varianti

Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti.

Art. 3.

Impianti

I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa devono successivamente essere attivati.

Art. 4.

Modalità di esecuzione

Successivamente al primo trimestre 2007, allo scopo di poter verificare la corrispondenza alle finalità previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate la RAI mette a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, le registrazioni dei programmi mandati in onda nel trimestre precedente affinché la committente possa formulare suggerimenti e verificare l'attuazione del piano in corso.

Entro il primo semestre dell'anno 2008, la RAI inoltra altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione consuntiva sui programmi trasmessi l'anno precedente, contenente dati disponibili e aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi, sulla quale la committente chiede il parere della regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 5.

Finanziamento

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 2.031.757,39 comprensivo di IVA di legge.

A questo scopo il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle comunicazioni fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.

La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata con l'indicazione delle ore trasmesse, corredata da una relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 4, con specifica indicazione dell'oggetto e della durata dei programmi. La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione non trasmesse, secondo i seguenti parametri:

euro 3.476,27 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua francese;

euro 20.143,88 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua francese.

Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista nel successivo art. 8.

Art. 6.

Comitato

La committente per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un apposito comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per gli affari regionali, del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Art. 7.

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso l'Istituto Bancario San Paolo IMI di Torino, un deposito cauzionale di euro 98.126,81 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria deve integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.

Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

Art. 8.

Penalità

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 516,46 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano, per l'anno 2007 dei programmi radiotelevisivi delle trasmissioni da diffondere in lingua francese;

b) euro 1.032,91 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;

c) euro 5.164,57 per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;

Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente.

Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo averlo notificato può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 9.

Arbitrato

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 10.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Spese

Tutte le spese concernenti la presente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una della parti la richieda, sono a carico della RAI.

Art. 12.

Durata

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Le condizioni e modalità delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI.

Entro i tre mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.

Art. 13.

Esecutività

La presente convenzione, viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio e, mentre impegna la RAI per il periodo della durata della convenzione, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

08A03616

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2007.

Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l'offerta televisiva e radiofonica in lingua slovena e per l'offerta radiofonica in lingua italiana nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Vista la legge 14 aprile 1956, n. 308, concernente l'estensione al territorio di Trieste della concessione in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione Italiana dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di una apposita convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Testo unico della radiotelevisione» con particolare riguardo all'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della radiotelevisione che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con particolare riguardo al comma 1248 che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997, recante l'approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2006, registro n. 9, Presidenza, foglio n. 382, con il quale il cons. Paolo Peluffo è nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del centro di responsabilità amministrativa n. 9 - «Informazione ed editoria» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2007, registrato dall'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2007 al n. 2112 con il quale il Capo del Dipartimento - cons. Paolo Peluffo - assegna al Capo dell'ufficio per le politiche multimediali di comunica-

zione istituzionale e di sviluppo dell'emittenza radiotelevisiva - cons. Maria Contento - la gestione dei capitoli indicati nel decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 che approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;

Considerato che il corrispettivo annuale oggetto della convenzione ammonta a euro 6.619.267,78 comprensivo di IVA di legge;

Visto che i servizi da parte della RAI sono di natura obbligatoria e continuativa e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalità sono comunque rinegoziate ogni triennio;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvata l'annessa convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

1. È autorizzato sul capitolo 475, anno finanziario 2007, del Centro di responsabilità amministrativa - Informazione ed editoria 9.1.2.1. l'impegno di spesa di euro 6.619.267,78 a favore della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a, Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

2. È autorizzata l'allegata clausola di ordinazione della spesa.

3. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2008 e successivi, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 dicembre 2007

p. *Il Presidente*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LEVI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro delle comunicazioni
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 140

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LE TRASMISSIONI DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA SLOVENA, NONCHÉ RADIOFONICI IN LINGUA ITALIANA PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI -VENEZIA GIULIA

Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi della legge 14 aprile 1956, n. 308, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;

Visto che la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a in quanto concessionaria dello Stato del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione;

Visto l'art. 45 del medesimo testo unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle comunicazioni;

Visto l'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;

Vista la natura obbligatoria e continuativa dei servizi da parte della RAI e finalizzati alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;

Considerata la necessità di stipulare la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80407020587), in seguito indicata anche committente e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come RAI o commissionaria, con sede sociale in Roma, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

La RAI si impegna a continuare, per l'anno 2007, la produzione e la diffusione delle trasmissioni televisive in lingua slovena per le popolazioni di lingua slovena e delle province di Trieste e di Gorizia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella misura di:

n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena, ripartite di regola in 4 ore settimanali.

La RAI si impegna altresì a continuare, per l'anno 2007, la produzione e la diffusione di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena ai sensi della legge n. 308 del 1956 nella seguente misura:

n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;

n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana.

Art. 2.

Varianti

Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5 e 8, eventuali variazioni nel numero di ore di trasmissioni televisive, nonché nella distribuzione settimanale dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti. Per quanto attiene le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana e slovena si fa riferimento alle disposizioni della legge n. 308 del 1956. Le trasmissioni devono avere contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

Art. 3.

Impianti

I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa devono successivamente essere attivati.

Art. 4.

Modalità di esecuzione

La RAI predispone il palinsesto trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena e italiana, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che viene sottoposto alla commissione istituita con legge n. 308 del 1956, art. 7, e approvato con le modalità previste dalla medesima norma, salvo verifica della rispondenza alle finalità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

Entro il primo semestre dell'anno 2008 la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi nell'anno 2007 contenente dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 5.

Finanziamento

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 6.619.267,78 comprensivo di IVA di legge.

Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle comunicazioni fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per conoscenza all'ufficio territoriale di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.

La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, con l'indicazione delle ore trasmesse e corredata della relazione, di cui all'art. 4, con specifica indicazione dell'oggetto e della durata dei programmi.

La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione secondo il seguente parametro:

euro 16.526,62 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;

euro 581,32 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;

euro 180,76 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana.

Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista nel successivo art. 8.

Art. 6.

Commissione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per gli ulteriori adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi della medesima commissione di cui all'art. 7 della legge n. 308 del 1956, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

Art. 7.

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso l'Istituto Bancario San Paolo IMI di Torino, un deposito cauzionale di euro 318.240,74 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria deve integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.

Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 8.

Penalità

In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a causa di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 955,44 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi, di cui all'art. 4 primo comma, consegna che deve essere effettuata entro il primo giorno del mese precedente il trimestre di riferimento;

b) euro 5.422,80 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;

c) euro 206,58 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in sloveno da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;

d) euro 61,97 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in italiano da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% delle ore complessive;

Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione.

Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 7 che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo averlo notificato può, a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 9.

Arbitrato

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 10.

R i n v i o

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al testo unico della Radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

S p e s e

Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI.

Art. 12.

D u r a t a

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Le condizioni e modalità delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI.

Entro i tre mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.

Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convezione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.

Art. 13.

Esecutività

La presente convenzione, viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per il periodo della durata della convenzione, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

08A03617

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni, relativi all'emissione del 30 aprile 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 45630 del 21 aprile 2008, che ha disposto per il 30 aprile 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 45630 del 21 aprile 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2008;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 97,978.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,097 ed a 97,494.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03675

DECRETO 5 maggio 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni, relativi all'emissione del 30 aprile 2008 - seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 45628 del 21 aprile 2008, che ha disposto per 30 aprile 2008 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 31 luglio 2008, della durata residua di novantadue giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 45628 del 21 aprile 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2008;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei Buoni Ordinari del Tesoro del 30 aprile 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a novantadue giorni è risultato pari a 98,973.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a novantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,031 ed a 98,728.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03676

DECRETO 16 maggio 2008.

Revoca della concessione n. 326/T1/04 del 30 novembre 2004, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della R & S S.r.l., in Messina.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale;

Vista la convenzione di concessione n. 326/T1/04 stipulata in data 30 novembre 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la R & S S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Messina, piazza della Repubblica, n. 290/a;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2008/2168/giochi/BNG del 18 gennaio 2008, con il quale, per il motivo indicato nel provvedimento stesso in ordine al possesso da parte della società R & S s.r.l. dei requisiti soggettivi stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie ed all'opportunità di procedere all'accertamento dei fatti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione, è stata sospesa la convenzione di concessione n. 326/T1/04 stipulata in data 30 novembre 2004;

Visto il decreto n. 194/08 del 7 febbraio 2008, con il quale il presidente del Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari in ordine al decreto direttoriale del 18 gennaio 2008, e l'ordinanza n. 290/08 del 20 febbraio 2008, con la quale il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha confermato la sospensione di provvedimenti impugnati;

Vista la lettera prot. n. 2008/5293/giochi/BNG del 12 febbraio 2008 con la quale l'Amministrazione ha comunicato l'ottemperanza al decreto presidenziale n. 194/08 del 7 febbraio 2008 del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania;

Visto che la R & S. S.r.l., a fronte delle reiterate richieste (di cui l'ultima risale al 21 febbraio 2008) di aggiornamento della documentazione prescritta ai fini dell'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso da parte della Società stessa dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, anche ai fini della certificazione antimafia, non ha mai inviato alcun documento;

Vista la lettera raccomandata prot. n. 2007/20292/giochi/BNG del 13 giugno 2007 con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni l'avvio del procedimento di revoca della concessione e di escussione della cauzione prestata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per violazione dei seguenti articoli :

art. 3, comma 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in forza del quale l'Amministrazione dichiara la revoca della concessione «quando vengono accertati gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali»;

art. 13, comma 1, lettera *d)* della convenzione in oggetto in forza del quale L'Amministrazione dichiara la revoca della concessione «quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del Regolamento, del decreto o della normativa tributaria»;

art. 38, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo n. 163/2006 secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni i soggetti che hanno commesso «grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante»;

Vista la lettera raccomandata prot. 2007/30953/giochi/BNG del 6 settembre 2007 con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni l'avvio del procedimento di revoca della concessione in caso di mancata sostituzione - entro 30 giorni - dell'atto di fideiussione rilasciato dalla Albatross Invest S.p.a. (società finanziaria cancellata con decreto ministeriale 15 dicembre 2006 dall'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993) in quanto un valido atto di fideiussione costituisce elemento per la prosecuzione del rapporto convenzionale tassativamente richiesto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Vista la lettera raccomandata del 18 ottobre 2007, prot. n. 2007/36400/giochi/BNG con la quale è stato comunicato alla R & S. S.r.l., in qualità di debitore principale, l'avvio del procedimento di riscossione coattiva, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, degli importi a titolo di entrate erariali eccedenti l'importo della garanzia fidejussoria, nonché degli importi già escussi alla società Albatross Invest S.p.a. con provvedimento n. 2007/36396/giochi/BNG emesso in pari data laddove la suddetta Società fidejubente fosse rimasta inottemperante;

Visto che la R & S s.r.l. ha a tutt'oggi una grave situazione debitoria nei confronti dell'Erario derivante dall'omesso o ritardato pagamento del prelievo erariale sull'attività affidata in concessione, ed è stato accertato che la suddetta Società nell'esecuzione della suddetta attività ha reiteratamente tenuto comportamenti caratterizzati da negligenza, malafede e gravi errori nell'esercizio dell'attività professionale, dettagliatamente descritti nella lettera prot. n. 2007/20929/giochi/BNG del 13 giugno 2007, il cui contenuto si intende interamente richiamato nel presente provvedimento;

Considerato che l'omesso o ritardato versamento del prelievo erariale, oltre che grave irregolarità amministrativa, costituisce anche violazione degli obblighi fiscali stabiliti dall'art. 5 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, stabilisce che la concessione è revocata «quando vengono accertate gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali»;

Considerato, altresì, che i comportamenti caratterizzati da negligenza, malafede e gravi errori nell'esercizio dell'attività professionale, dettagliatamente descritti nella lettera del 13 giugno 2007, prot. n. 2007/20929/giochi/BNG, fanno venire meno in

capo alla R & S S.r.l. il requisito di ordine generale previsto dal citato art. 38, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che l'impresa non abbia» commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Amministrazione, né un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale»;

Dispone

per i motivi indicati in premessa, così come dettagliatamente descritti nella lettera del 13 giugno 2007, prot. n. 2007/20929/giochi/BNG la revoca della convenzione di concessione n. 326/T1/04 stipulata in data 30 novembre 2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la R & S s.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Messina, Piazza della Repubblica, 290/a.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2008

Il direttore: TAGLIAFERRI

08A03629

DECRETO 21 maggio 2008.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del l'estendere 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 59.984 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Barclays, BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS e UniCredit (HVB), al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 4.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 marzo 2008;

scadenza: 15 settembre 2019;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,35% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: 74 giorni;

prezzo di emissione: 99,786 %;

commissione di collocamento: 0,18% dell'importo nominale dell'emissione.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m» tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + \frac{\text{“}gg.\ dal\ 1^o\ m\text{”} - 1}{\text{“}gg.\ nel\ mese\ m\text{”}} * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (= Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (= Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1º m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di Riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di Riferimento», il «Coefficiente di Indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di Riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di Riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * \left(\frac{IE_{n-1}}{IE_{n-13}}\right)^{1/12}$$

dove:

n - è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

Is - è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice Sostitutivo» e sarà applicato ai tini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 7.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays, BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS e UniCredit (HVB).

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 8.

Il giorno 28 maggio 2008 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», in contropartita con l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 28 maggio 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo così determinato, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per settantaquattro giorni.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 9.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Art. 10.

Il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, firmerà i documenti relativi alla presente emissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A03697

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE» in materia di immissione sul mercato dei biocidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2006/50/CE della Commissione, del 29 maggio 2006 che modifica gli allegati IV A e IV B della direttiva 98/8/CE del Parlamento e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto, in particolare, l'art. 28 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 in base al quale le modifiche degli allegati conseguenti alle decisioni comunitarie sono apportate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59» introdotto dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2001, n. 317, e successivamente modificato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 come modificato dalla relativa legge di conversione;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati IIIA e IIIB del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 sono sostituiti dal testo riportato nell'Allegato del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 95

ALLEGATO

Gli allegati IIIA e IIIB del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO III A

SERIE DI INFORMAZIONI PER PRINCIPI ATTIVI MICRORGANISMI, IVI COMPRESI VIRUS E FUNGHI

1. Ai fini del presente allegato, il termine «microrganismi» comprende anche virus e funghi. I fascicoli relativi agli organismi attivi devono contenere informazioni riguardanti almeno tutti i punti indicati al capitolo «Requisiti del fascicolo». Per tutti i microrganismi per i quali è necessario presentare una domanda per l'inclusione nell'allegato I o IA della direttiva 98/8/CE, occorre fornire tutte le pertinenti informazioni disponibili e la documentazione presente in letteratura. Le informazioni concernenti l'identificazione e la caratterizzazione di un microrganismo, ivi compreso il meccanismo di azione, sono particolarmente importanti e devono essere inserite nelle sezioni da I a IV; tali informazioni stabiliscono la base per la valutazione dei potenziali impatti sulla salute umana e gli effetti sull'ambiente.

2. Qualora, data la natura dei microrganismi, non siano necessarie informazioni si applica l'art. 9, comma 6.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, si preparerà un fascicolo a livello di ceppo del microrganismo a meno che si presentino informazioni che dimostrano che la specie è notoriamente sufficientemente omogenea per quanto concerne tutte le caratteristiche, o che il richiedente fornisca altre giustificazioni ai sensi dell'art. 9, comma 6.

4. Nel caso di microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, occorre presentare una copia della valutazione dei dati relativi alla valutazione dei rischi per l'ambiente, come previsto all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 224/2003.

5. Se è noto che l'azione del biocida è dovuta, in parte o del tutto, all'effetto di una tossina o di un metabolita o se è prevedibile la presenza significativa di residui di tossine o metaboliti non riconducibili all'effetto del microrganismo attivo, per tali tossine o metaboliti occorre presentare un fascicolo a norma dei requisiti dell'allegato I A, e laddove specificato, delle pertinenti parti dell'allegato II A.

Requisiti del fascicolo

SEZIONI:

I. Identità del microrganismo.

II. Proprietà biologiche del microrganismo.

III. Altre informazioni sul microrganismo.

IV. Metodi di analisi.

V. Effetti sulla salute umana.

VI. Residui in o su materiali trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali.

VII. Destino e comportamento nell'ambiente.

VIII. Effetti su organismi non bersaglio.

IX. Classificazione ed etichettatura.

X. Sintesi e valutazione delle sezioni da I a IX, ivi comprese le conclusioni della valutazione dei rischi e le raccomandazioni.

A sostegno delle informazioni presentate in merito ai punti summenzionati saranno richiesti i dati indicati in appresso.

I. IDENTITÀ DEL MICRORGANISMO

1.1. Richiedente.

1.2. Fabbricante.

1.3. Nome e descrizione delle specie, caratterizzazione del ceppo.

1.3.1. Nome comune del microrganismo (compresi nomi alternativi e sostitutivi.

1.3.2. Nome tassonomico e ceppo indicante se si tratta di una variante di stock, di un ceppo mutante o di un OGM; per i virus, designazione tassonomica dell'agente, sierotipo, ceppo o mutante.

1.3.3. Numero di riferimento della collezione e della coltura, se la coltura è depositata.

1.3.4. Metodi, procedimenti e criteri per stabilire la presenza e l'identità dell'organismo (ad esempio morfologia, biochimica, sierologia, ecc.).

1.4. Specifiche del materiale utilizzato per la fabbricazione di prodotti formulati.

1.4.1. Tenore del microrganismo.

1.4.2. Identità e tenore di impurezze, additivi, microrganismi contaminanti.

1.4.3. Profilo analitico delle partite.

II. PROPRIETÀ BIOLOGICHE DEL MICRORGANISMO

2.1. Storia del microrganismo e suoi usi. Presenza in natura e distribuzione geografica.

2.1.1. Premesse.

2.1.2. Origine e presenza in natura.

2.2. Informazioni sull'organismo/sugli organismi bersaglio.

2.2.1. Descrizione dell'organismo/degli organismi bersaglio.

2.2.2. Meccanismo di azione.

2.3. Gamma di specificità dell'ospite ed effetti su specie diverse dall'organismo bersaglio.

2.4. Stadi di sviluppo/ciclo di vita del microrganismo.

2.5. Infettività, capacità di diffusione e di colonizzazione.

2.6. Rapporti con agenti patogeni noti per le piante, gli animali o per l'uomo.

2.7. Stabilità genetica e fattori che la influenzano.

2.8. Informazioni sulla produzione di metaboliti (in particolare tossine.

2.9. Antibiotici e altri agenti antimicrobici.

2.10. Resistenza ai fattori ambientali.

2.11. Effetti su materiali, sostanze e prodotti.

III. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MICRORGANISMO

3.1. Funzione.

3.2. Campo di impiego previsto.

3.3. Tipi di prodotti e categoria di utilizzatori per i quali il microrganismo dovrebbe essere elencato nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

3.4. Metodo di produzione e controllo della qualità.

3.5. Informazioni sull'eventuale sviluppo di resistenza dell'organismo/degli organismi bersaglio.

3.6. Metodi per prevenire la perdita di virulenza del ceppo «madre» del microrganismo.

3.7. Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio.

3.8. Metodi di distruzione o di decontaminazione.

3.9. Misure in caso di incidente.

3.10. Metodi per il trattamento dei rifiuti.

3.11. Piano di monitoraggio da utilizzare per il microrganismo attivo comprendente la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'utilizzo.

IV. METODI DI ANALISI.

4.1. Metodi per l'analisi del microrganismo come prodotto.

4.2. Metodi per determinare e quantificare i residui (vitali o non vitali.

V. EFFETTI SULLA SALUTE UMANA.

FASE I

5.1. Informazioni di base.

5.1.1. Dati medici.

5.1.2. Controlli medici sul personale dello stabilimento di produzione.

5.1.3. Osservazioni su sensibilizzazione/allergenicità.

5.1.4. Osservazione diretta, ad esempio casi clinici.

5.2. Studi di base.

5.2.1. Sensibilizzazione.

5.2.2. Tossicità, patogenicità ed infettività acute.

5.2.2.1. Tossicità, patogenicità ed infettività acute per via orale.

5.2.2.2. Tossicità, patogenicità ed infettività acute per inalazione.

5.2.2.3. Dose singola intraperitoneale/sottocutanea.

5.2.3. Prove di genotossicità in vitro.

5.2.4. Studio della coltura di cellule.

5.2.5. Dati sulla tossicità e la patogenicità a breve termine.

5.2.5.1. Effetti sulla salute conseguenti a esposizioni ripetute per via inalatoria.

5.2.6. Trattamento proposto: pronto soccorso, terapia medica.

5.2.7. Qualsiasi patogenicità ed infettività per l'uomo e gli animali in condizioni di immunodepressione.

FINE DELLA FASE I

FASE II

5.3. Studi sulla tossicità, patogenicità ed infettività specifiche.

5.4. Genotossicità - Studi in vivo su cellule somatiche.

5.5. Genotossicità - Studi in vivo su cellule germinali.

FINE DELLA FASE II

5.6. Sintesi della tossicità, patogenicità ed infettività nei mammiferi e valutazione complessiva.

VI. RESIDUI IN O SU MATERIALI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E PER GLI ANIMALI.

6.1. Persistenza e probabilità di moltiplicazione su o in materiali, mangimi o prodotti alimentari.

6.2. Ulteriori informazioni richieste.

6.2.1. Residui non vitali.

6.2.2. Residui vitali.

6.3. Sintesi e valutazione dei residui in o su materiali trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali.

VII. DESTINO E COMPORTAMENTO NELL'AMBIENTE.

7.1. Persistenza e moltiplicazione.

7.1.1. Suolo.

7.1.2. Acqua.

7.1.3. Aria.

7.2. Mobilità.

7.3. Sintesi e valutazione del destino e del comportamento nell'ambiente.

VIII. EFFETTI SUGLI ORGANISMI NON BERSAGLIO.

8.1. Effetti sugli uccelli.

8.2. Effetti sugli organismi acquatici.

8.2.1. Effetti sui pesci.

8.2.2. Effetti sugli invertebrati di acqua dolce.

8.2.3. Effetti sulla crescita delle alghe.

8.2.4. Effetti sui vegetali diversi dalle alghe.

8.3. Effetti sulle api.

8.4. Effetti su artropodi diversi dalle api.

8.5. Effetti sui lombrichi.

8.6. Effetti sui microrganismi del suolo.

8.7. Ulteriori studi su:

8.7.1. Piante terrestri;

8.7.2. Mammiferi;

8.7.3. Altre specie e processi pertinenti;

8.8. Sintesi e valutazione degli effetti su organismi non bersaglio.

IX. CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA.

Il fascicolo deve essere corredato di proposte motivate per attribuire una sostanza attiva, che è un microrganismo, ad uno dei gruppi di rischio definiti nell'art. 75, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoroalla protezione dei lavoratori, insieme ad indicazioni sulla necessità che i prodotti presentino il simbolo di rischio biologico specificato nell'allegato X del decreto legislativo n. 626/1994.

X. SINTESI E VALUTAZIONE DELLE SEZIONI DA I A IX, IVI COMPRESE LE CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE RACCOMANDAZIONI.

ALLEGATO IIIB

SERIE DI INFORMAZIONI PER I BIOCIDI

MICRORGANISMI, IVI COMPRESI VIRUS E FUNGHI

1. Ai fini del presente allegato, il termine «microrganismi» comprende anche virus e funghi. Il presente allegato specifica le informazioni da trasmettere ai fini dell'autorizzazione di un biocida a base di preparati di microrganismi. Per tutti i biocidi a base di preparati che contengono microrganismi oggetto di una richiesta, occorre presentare tutte le pertinenti informazioni disponibili e la documentazione presente in letteratura. Le informazioni concernenti l'identificazione e la caratterizzazione di tutti i componenti in un biocida sono particolarmente importanti e devono essere inserite nelle sezioni da I a IV; tali informazioni stabiliscono la base per la valutazione dei potenziali impatti sulla salute umana e l'ambiente.

2. Qualora, data la natura dei microrganismi, non siano necessarie informazioni si applica l'art. 9, comma 6.

3. Qualora venga fornita al Ministero della salute una giustificazione accettabile, è possibile ricavare le informazioni dai dati esistenti. In particolare, per ridurre al minimo il ricorso alla sperimentazione animale, si applicheranno laddove possibile le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» e del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi».

4. Qualora si effettuino prove, occorre fornire una descrizione dettagliata (specifica) del materiale utilizzato e delle impurezze che esso contiene, conformemente alle disposizioni della sezione II. Qualora necessario, i dati stabiliti negli allegati IB e IIB saranno richiesti per tutti i componenti importanti dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico, in particolare se i componenti sono sostanze di interesse, conformemente alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*.

5. Qualora si tratti di preparati nuovi, si possono accettare estrapolazioni dall'allegato IIIA, a condizione che siano valutati tutti i possibili effetti dei componenti, in particolare in materia di patogenicità e infettività.

Requisiti del fascicolo

SEZIONI:

I. Identità del biocida.

II. Proprietà fisiche, chimiche e tecniche del biocida.

III. Dati relativi all'applicazione.

IV. Altre informazioni sul biocida.

V. Metodi di analisi.

VI. Dati relativi all'efficacia.

VII. Effetti sulla salute umana.

VIII. Residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali.

IX. Durata e comportamento nell'ambiente.

X. Effetti su organismi non bersaglio.

XI. Classificazione, imballaggio ed etichettatura del biocida.

XII. Sintesi e valutazione delle sezioni da I a XI, ivi comprese le conclusioni della valutazione dei rischi e le raccomandazioni.

A sostegno delle informazioni presentate in merito ai punti summenzionati saranno richiesti i dati indicati in appresso.

I. IDENTITÀ DEL BIOCIDA.

1.1. Richiedente.

1.2. Fabbricante del biocida e del microrganismo/dei microrganismi.

1.3. Denominazione commerciale esistente o proposta e, se del caso, numero di codice di sviluppo del biocida.

1.4. Dati quantitativi e qualitativi dettagliati sulla composizione del biocida.

1.5. Stato fisico e natura del biocida.

1.6. Funzione.

II. PROPRIETÀ FISICHE, CHIMICHE E TECNICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA.

2.1. Aspetto (colore e odore.

2.2. Stabilità all'immagazzinamento e conservabilità.

2.2.1. Effetti della luce, della temperatura e dell'umidità sulle caratteristiche tecniche del biocida.

2.2.2. Altri fattori che influiscono sulla stabilità.

2.3. Esplosività e proprietà ossidanti.

2.4. Punto di infiammabilità ed altre indicazioni sull'infiammabilità o l'autocombustione.

2.5. Acidità, alcalinità e valore pH.

2.6. Viscosità e tensione superficiale.

2.7. Caratteristiche tecniche del biocida.

2.7.1. Bagnabilità.

2.7.2. Persistenza della schiumosità.

2.7.3. Sospensibilità e stabilità della sospensione.

2.7.4. Prove di setacciamento a secco e di setacciamento a umido.

2.7.5. Distribuzione granulometrica delle particelle (polveri atte a essere polverizzate e bagnabili, granuli) contenuto di polvere/frazioni fini (granuli), attrito e friabilità (granuli).

2.7.6. Emulsionabilità, riemulsionabilità, stabilità dell'emulsione.

2.7.7. Fluidità, capacità di versamento (sciacquabilità) e capacità di polverizzazione.

2.8. Compatibilità fisica, chimica e biologica con altri prodotti, compresi biocidi, per i quali si deve chiedere l'autorizzazione o la registrazione all'uso combinato.

2.8.1. Compatibilità fisica.

2.8.2. Compatibilità chimica.

2.8.3. Compatibilità biologica.

2.9. Sintesi e valutazione delle proprietà fisiche, chimiche e tecniche del biocida.

III. DATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE.

3.1. Campo di impiego previsto.

3.2. Meccanismo di azione.

3.3. Dettagli sull'uso previsto.

3.4. Dose di applicazione.

3.5. Tenore di microrganismo nel materiale usato (ad esempio nel dispositivo di applicazione o nelle esche.

3.6. Modalità di applicazione.

3.7. Numero e tempi delle applicazioni, nonché durata della protezione.

3.8. Periodi di attesa necessari o altre precauzioni per evitare effetti nocivi per la salute umana e animale e l'ambiente.

3.9. Istruzioni proposte per l'uso.

3.10. Categoria degli utilizzatori.

3.11. Dati sull'eventuale sviluppo di resistenza.

3.12. Effetti sui materiali o i prodotti trattati col biocida in questione.

IV. ALTRE INFORMAZIONI SUL BIOCIDA.

4.1. Imballaggio e compatibilità del biocida con i materiali proposti per l'imballaggio.

4.2. Modalità per la pulizia dell'apparecchiatura utilizzata.

4.3. Tempi di reintroduzione, periodi di attesa necessari o altre precauzioni per tutelare l'uomo, il bestiame e l'ambiente.

4.4. Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio.

4.5. Misure in caso di incidente.

4.6. Metodi per la distruzione o la decontaminazione del biocida e dell'imballaggio.

4.6.1. Incenerimento controllato.

4.6.2. Altri metodi.

4.7. Piano di monitoraggio da utilizzare per il microrganismo attivo e altri microrganismo/i contenuti nel biocida, comprendente la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'utilizzo.

V. METODI DI ANALISI.

5.1. Metodi per l'analisi del biocida.

5.2. Metodi per determinare e quantificare i residui.

VI. DATI DI EFFICACIA.

VII. EFFETTI SULLA SALUTE UMANA.

7.1. Studi di base sulla tossicità acuta.

7.1.1. Tossicità acuta orale.

7.1.2. Tossicità acuta per via inalatoria.

7.1.3. Tossicità cutanea acuta.

7.2. Studi complementari sulla tossicità acuta.

7.2.1. Irritazione cutanea.

7.2.2. Irritazione oculare.

7.2.3. Sensibilizzazione cutanea.

7.3. Dati sull'esposizione.

7.4. Dati tossicologici disponibili relativi alle sostanze non attive.

7.5. Studi complementari sull'associazione di più biocidi.

7.6. Sintesi e valutazione degli effetti sulla salute umana.

VIII. RESIDUI IN O SU MATERIALI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E PER GLI ANIMALI.

IX. DESTINO E COMPORTAMENTO NELL'AMBIENTE.

X. EFFETTI SUGLI ORGANISMI NON BERSAGLIO.

10.1. Effetti sugli uccelli.

10.2. Effetti sugli organismi acquatici.

10.3. Effetti sulle api.

10.4. Effetti su artropodi diversi dalle api.

10.5. Effetti sui lombrichi.

10.6. Effetti sui microrganismi del suolo.

10.7. Ulteriori studi potrebbero vertere su altre specie o su fasi superiori, ad esempio in organismi non bersaglio selezionati.

10.7.1. Piante terrestri.

10.7.2. Mammiferi.

10.7.3. Altre specie e processi pertinenti.

10.8. Sintesi e valutazione degli effetti su organismi non bersaglio.

XI. CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEL BIOCIDA.

Per le finalità di cui all'art. 21, occorre presentare le proposte di classificazione e etichettatura del biocida ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, compresa la giustificazione di dette proposte. La classificazione comprende la descrizione della o delle categorie di pericolo e le frasi sui tipi di rischio per tutte le proprietà pericolose. Sulla base della classificazione, occorre fornire una proposta di etichettatura che comprenda i simboli di rischio e le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio e le frasi di sicurezza. La classificazione e l'etichettatura riguarderanno le sostanze chimiche contenute nel biocida. Se necessario si presenteranno al Ministero della salute campioni degli imballaggi proposti.

Il fascicolo sarà corredato da una proposta motivata per l'attribuzione di uno dei gruppi di rischio definiti nell'art. 75, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con le indicazioni sulla necessità che i prodotti presentino il simbolo di rischio biologico specificato nell'allegato X del decreto legislativo n. 626/94.

XII. SINTESI E VALUTAZIONE DELLE SEZIONI DA I A IX, IVI COMPRESE LE CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE RACCOMANDAZIONI».

08A03614

DECRETO 5 maggio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Shark».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 maggio 2002 e successiva integrazione del 6 aprile 2007 dall'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in via Carroccio, 8 Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: SHARK 25 ora ridenominato SHARK;

Visti gli atti dai quali risulta il passaggio di proprietà dall'impresa Sipcam S.p.a. all'impresa Ital Agro S.r.l. del prodotto SHARK;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Teflutrin;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per *l'iter* di registrazione;

Vista la nota in data 18 aprile 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

PRO.PHY.M. S. a r.l. - Z.I. Les Attignours - La Shambre (Francia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'Impresa Ital Agro S.r.l. con sede legale in corso V. Emanuele II, 94 Torino è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato SHARK con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,5 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: PRO.PHY.M. S. a r.l. - Z.I. Les Attignours - La Shambre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11815.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 5 maggio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SHARK

Insetticida granulare per impiego contro gli insetti terricoli

Composizione:
- Teflutrin puro . . . . .g. 0,092
- Coformulanti: quanto basta a . . . . . .g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ITAL-AGRO S.r.l. – C.so V.Emanuele II, 94 - Torino
Tel. 011 789070

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)

Taglie: Kg. 0,5-0,75- 1-2-3-5-10-15-20-25-50

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI
Durante la manipolazione del prodotto indossare maschera e guanti di gomma per evitare il contatto con la pelle. I granuli possono determinare l'insorgere di una sensazione cutanea che si può manifestare fino a 4 ore da contatto e durare da 2 a 24 ore. Non vi sono effetti ritardati. Dopo l'uso lavare le mani e la pelle eventualmente esposta prima di mangiare, bere, fumare e usare i servizi igienici. Lavare gli indumenti protettivi e l'equipaggiamento. Come di norma, prima di usuali pratiche di manutenzione, pulire l'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici e asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, brancospasmo e dispnea; reazione allergiche scatenanti, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso circolatorio periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida che agisce per contatto e ingestione; si utilizza nella lotta ai parassiti del terreno e ai parassiti che attaccano la parte epigea della coltura nelle sue prime fasi di sviluppo. È efficace nei confronti di Agrotidi, Tipule, Coleotteri, Ditteri, Lepidotteri, Grillotalpa e Miriapodi. Nella fase di vapore esplica una forte attività repellente che aumenta l'efficacia protettiva.

MODALITÁ E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto va distribuito lungo la fila di semina o di trapianto con microgranulatori appositamente tarati alle dosi indicate nei rispettivi campi d'impiego. Per eventuali interventi a pieno campo aumentare le dosi proporzionalmente in relazione alla maggiore superficie da trattare.
Barbabietola da zucchero: impiegare alla dose di 60-80 kg/ha contro *Chaetocnema t., Atomaria l., Scutigerella i., Tipula* spp., *Agriotes* spp.
Frumento: impiegare alla dose di 50-60 kg/ha contro *Scutigerella i., Tipula* spp., *Bibio h., Delia* spp.; impiegare alla dose di 60-80 kg/ha contro *Agriotes* spp., *Melolontha m.*.
Mais, Sorgo: impiegare alla dose di 60-80 kg/ha contro *Agriotes* spp., *Scutigerella i., Tipula* spp., *Delia* spp., *Agrotis* spp., *Diabrotica* spp..
Colza, Girasole, Soia: impiegare alla dose di 60-80 kg/ha contro *Chaetocnema t., Agriotes* spp., *Delia* spp., *Agrotis* spp..
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Carota, Sedano, Rapa, Cavolo Cappuccio, Cavolfiore, Lattuga, Navone, Melone, Cocomero, Finocchio, Asparago, Fagiolo, Fagiolino, Pisello: impiegare alla dose di 80-100 kg/ha contro *Chaetocnema t., Agriotes* spp., *Tipula* spp., *Delia* spp., *Melolontha m., Agrotis* spp., *Ceutorhynchus p., Psila rosae, Millipede, Centopiedi.*
Patata: impiegare alla dose di 60-80 kg/ha contro *Agriotes* spp., *Agrotis* spp., *Diabrotica* spp..
Tabacco: impiegare alla dose di 60-80 kg/ha contro *Agriotes* spp., *Agrotis* spp., *Tipula* spp..
Floricole e ornamentali: impiegare alla dose di 20-40 g/m^2 (pieno campo) contro *Chaetocnema t., Agriotes* spp., *Tipula* spp., *Melolonhta m., Agrotis* spp., *Millipede, Centopiedi.*

Tappeti erbosi di: campi da golf, campi sportivi, prati ornamentali: impiegare alla dose di 120-150 kg/ha contro *Agrotis* spp., *Tipula* spp., *Sphenophorus* spp., *Melolontha m., Amphimallon solstitialis, Agriotes* spp *Grillotalpa g.*. **È fatto obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto sino all'emergenza delle piante seminate**

Divieto di impiego in serra

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Osservare attentamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

08A03643

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 febbraio 2008.

Approvazione del Piano di comunicazione pesca e acquacoltura, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 7 luglio 2000, n. 150, recante «disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica Frattini del 7 febbraio 2002, recante disposizioni «sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» che, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, prevede la realizzazione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale e alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»;

Visto il piano di comunicazione istituzionale predisposto per l'anno 2008, per la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione finalizzate a promuovere una corretta immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura ed a far conoscere le caratteristiche e le qualità nutrizionali dei prodotti ittici nazionali;

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano di comunicazione per l'anno 2008, allegato al presente provvedimento, per l'organizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione finalizzate a promuovere una corretta immagine del settore della pesca e dell'acquacoltura ed a far conoscere le caratteristiche e le qualità nutrizionali dei prodotti ittici nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

PIANO DI COMUNICAZIONE 2008

1 - PREMESSA

Le attività di comunicazione previste per l'anno 2008 avranno il compito di accompagnare il settore della pesca italiano nel suo percorso di adattamento al contesto che si è delineato negli ultimi anni, caratterizzato da una sempre maggiore influenza della normativa e degli indirizzi comunitari ed internazionali, nonché dello sviluppo delle attività di pesca praticate nel Mediterraneo.

Non è possibile, inoltre, sottovalutare l'influenza dei problemi ambientali, la cui dimensione impone a tutti i soggetti coinvolti, mondo della pesca incluso, una forte assunzione di responsabilità verso la salvaguardia di delicati ecosistemi marini e fluviali.

Al di là delle nuove iniziative che verranno assunte, la continuità rispetto alcune linee di pianificazione tracciate negli scorsi anni sarà assicurata attraverso la prosecuzione ed il rafforzamento di quelle azioni che hanno avuto il miglior esito e che sono risultate funzionali alle strategie dell'Amministrazione e del settore nella sua globalità.

In ogni caso, la strategia e le azioni di comunicazione previste saranno realizzate in maniera autonoma ma coordinata, evitando di rimandare la loro attuazione ad un'unica grande campagna, che presenti come elementi principali messaggi prettamente pubblicitari sui media stampa e televisivi.

2 - STRATEGIA E FINALITÀ

Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale, previste per l'anno 2008, dovranno essere in linea con gli indirizzi strategici individuati nel Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 e porsi come strumento operativo adeguato agli sviluppi prevedibili nell'immediato futuro per il settore della pesca italiana, europea e mediterranea.

Conseguentemente a queste considerazioni di carattere generale, le azioni di comunicazione istituzionale saranno dirette, in primo luogo, al perseguimento di finalità riguardanti l'informazione e l'educazione dei cittadini e dei consumatori, la valorizzazione dei prodotti ittici nazionali ed il sostegno all'immagine dell'intero comparto ittico italiano, anche in considerazione della problematica determinata dal rapporto pesca/ambiente.

Le attività dovranno mirare a:

1. contribuire alla tutela ed alla promozione dell'immagine del comparto ed a un suo corretto posizionamento verso una realtà di compatibilità fra le attività di pesca e la difesa dell'ambiente;
2. favorire la valorizzazione dei prodotti ittici di qualità, del prodotto fresco e dei prodotti di acquacoltura, nel contesto della consolidata attività di informazione rivolta ai consumatori;
3. incrementare l'informazione circa le specie ittiche meno commercializzate e promuoverne il consumo;
4. contribuire alla lotta alle forme illegali di pesca ed alla valorizzazione dei prodotti ittici provenienti da attività di pesca sostenibili;
5. sensibilizzare l'opinione pubblica in generale, ed in particolare gli operatori del settore, sull'importanza del rispetto delle specie protette;
6. informare sulle attività imprenditoriali sviluppate nei settori della commercializzazione e della degustazione ed in settori complementari quali ad esempio il pescaturismo e l'ittiturismo;
7. svolgere una continuativa azione di educazione ed informazione rivolta, in particolare, verso il mondo della scuola;
8. supportare i progetti intrapresi dall'Amministrazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

I diversi ambiti e le diverse attività di comunicazione dovranno inoltre interagire in modo da ottimizzare i risultati e favorire l'acquisizione di elementi di "immagine coordinata", condizione indispensabile per la riconoscibilità dell'azione istituzionale ed il rafforzamento dell'immagine del settore e dell'Amministrazione nei confronti dell'opinione pubblica e del mondo istituzionale.

3 - CONSIDERAZIONE GENERALI

Nel quadro delle iniziative che saranno adottate, occorrerà innanzitutto consolidare e sviluppare ulteriormente le azioni rivolte a rafforzare l'immagine del settore ittico nel più ampio contesto socio-economico e culturale del Paese.

In questo senso, l'Amministrazione, per attuare la strategia delineata, ritiene opportuno dare seguito alle coproduzioni televisive intraprese negli anni passati. Infatti, il mezzo televisivo possiede potenzialità di ampia divulgazione e può permettere di dare risalto al settore e approfondire, al contempo, le problematiche sociali, culturali e ambientali ad esso connesse. A tal fine, saranno utilizzate emittenti a carattere nazionale, le cui caratteristiche strutturali e professionali possano

assicurare un'efficace realizzazione delle iniziative ed il conseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

Nel quadro delle iniziative dirette alla valorizzazione del prodotto ittico ed all'orientamento del consumatore, si ritiene opportuno proseguire una serie di campagne avviate negli anni passati che hanno dato riscontri positivi (quali, ad esempio, *Bandiere Blu Pesca* e *I Menù del Porto*), dirette al coinvolgimento, attraverso progetti specifici, delle marinerie e degli operatori dei punti vendita e della ristorazione.

A queste iniziative ne potranno essere affiancate altre per favorire in particolare l'ampliamento dell'azione di commercializzazione da parte dei produttori anche nella vendita al pubblico e nella ristorazione.

4 - LE AZIONI

Le principali azioni di informazione e di comunicazione, pianificate per l'anno 2008, sono individuate in:

- coproduzioni di spazi televisivi;
- campagne di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole;
- attività di informazione e di comunicazione presso i punti vendita, pescherie o supermercati, presso la ristorazione e le fiere di settore;
- campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore della pesca;
- attività editoriali di informazione attraverso specifiche convenzioni stipulate con agenzie di stampa e testate giornalistiche.

4.1 La coproduzione di spazi televisivi

Nel quadro delle iniziative previste nel presente piano, occorrerà innanzitutto consolidare e sviluppare ulteriormente le azioni rivolte a rafforzare l'immagine del settore ittico nel più ampio contesto socio-economico e culturale del Paese, rimarcando gli attributi relativi alla qualità dei prodotti nazionali della pesca e dell'acquacoltura nonché alla sostenibilità economica ed ambientale delle attività legate a questo settore.

Per portare a compimento tali intenti, l'Amministrazione ritiene opportuno dare seguito alle coproduzioni televisive intraprese negli anni passati, con emittenti e strutture produttive capaci di assicurare sia l'ampia diffusione che la qualità delle produzioni audiovisive.

La programmazione televisiva dovrà inoltre essere diversificata in funzione degli obiettivi e sostenere adeguatamente l'insieme delle iniziative promosse dall'Amministrazione.

4.1.1 Rai

Per ciò che concerne la collaborazione, ormai pluriennale, con la Rai, si cercherà di assicurare sia la continuità rispetto alla tradizionale programmazione sia un'innovazione, necessaria per affrontare le dinamiche esigenze del settore della pesca.

Dunque, i format degli ormai usuali contenitori *Lineablu* e *Vivere il Mare* saranno confermati, principalmente per non disattendere un'attenzione costante negli anni di una vasta e varia opinione pubblica alle tematiche collegate al settore economico della pesca e dell'acquacoltura.

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di individuare nuovi spazi e formati innovativi in funzione delle più recenti e variate richieste del settore e dei nuovi programmi previsti dai palinsesti dell'emittente televisiva.

Sempre all'interno del contenitore *Lineablu* e anche sui canali satellitari dell'emittente Rai sarà possibile dedicare degli spazi informativi sulle opportunità offerte agli operatori del settore dal FEP (Fondo europeo per la pesca). In particolare, in tali spazi sarà possibile illustrare le *Best Practices* collegate all'utilizzo dei fondi europei.

4.1.2 RTI

Si conferma, inoltre, la collaborazione con RTI Reti Televisive Italiane S.p.A. per la prosecuzione ed il potenziamento del programma *Pianeta Mare*, al fine di consolidare l'informazione verso il cittadino e gli operatori del settore circa le problematiche del mondo della pesca e dell'acquacoltura, del rapporto pesca/ambiente e della valorizzazione del prodotto ittico.

In considerazione delle disponibilità di bilancio e al fine di assicurare una informazione continua fino alla fine dell'anno, invece di una intera puntata dedicata al settore della pesca, anche quest'anno si concorderanno con RTI spazi più ridotti in termini di tempo da inserire all'interno di ciascuna puntata.

4.2 Le campagne di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole

È un indirizzo ormai consolidato di questa Amministrazione prediligere strumenti di comunicazione capaci di garantire un pieno e diretto coinvolgimento dei destinatari in eventi interattivi finalizzati alla sensibilizzazione ed all'informazione.

Questa scelta strategica è motivata dalla convinzione che questi strumenti possano assicurare, sia nella fase di organizzazione che in quelle di lancio e di realizzazione, la creazione di reti complesse di soggetti che si aggregano intorno all'idea guida che ispira l'attività di comunicazione.

Inoltre, l'organizzazione di eventi dall'elevato valore simbolico ed emotivo permette di rafforzare gli aspetti cognitivi e informativi sostenuti nelle campagne di comunicazione, nonché offre la possibilità di amplificare le attività di informazione e di sensibilizzazione tramite l'azione dei partecipanti all'evento, i quali possono, a loro volta, diventare vettori dei contenuti e delle intenzioni divulgative dell'Amministrazione.

Pertanto si ritiene opportuno proseguire l'azione di sensibilizzazione nei confronti dei giovani attraverso la continuazione delle campagne *Marinando*, diretta alle scuole medie inferiori, e *Vivere il Mare*, per le scuole medie superiori.

Per ciò che concerne queste campagne, è inoltre utile considerare che la concessione, negli anni trascorsi, dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica rappresenta un ulteriore rilevante valore, capace di ribadire l'importanza di tali iniziative.

4.2.1 *Marinando*

La campagna *Marinando*, con i concorsi *Il pescatore in teatro* e *Video Marinando* e le altre iniziative collegate, negli scorsi anni si è rivelata un mezzo efficace per sensibilizzare i giovanissimi sull'importanza del patrimonio marino ed avvicinarli al mondo della pesca, tramite un'azione interattiva.

La campagna si rivolge principalmente al mondo della scuola media inferiore italiana ma, per acquisire una connotazione più internazionale, saranno coinvolte, anche quest'anno, scuole provenienti da Paesi del bacino del Mediterraneo (Egitto, Albania, Spagna, Croazia), quale testimonianza del ruolo che, da sempre, il mare svolge per la diffusione e la condivisione di culture e tradizioni diverse.

L'obiettivo principale della campagna è sollecitare gli studenti, attraverso una serie di attività di educazione ambientale ed alimentare, ad accostarsi al mare, alla pesca ed ai suoi prodotti con una maggiore consapevolezza e responsabilità.

La campagna si chiuderà con la *Settimana azzurra di Marinando*, che si svolgerà a settembre ad Ostuni, dove si riuniranno i gruppi di studenti che hanno realizzato i 10 migliori lavori per la sezione *Il pescatore in teatro* e i migliori 5 per *Video Marinando*.

Nel corso del soggiorno, studenti ed insegnanti parteciperanno a visite guidate sul territorio, incontri con i pescatori ed esperti di mare, ambiente e alimentazione, prove di prima immersione sotto la guida di esperti, sport e tempo libero.

Le serate, momento qualificante della settimana, saranno dedicate agli spettacoli teatrali e alle proiezioni dei video in concorso. Nella serata conclusiva verranno assegnate le coppe del Presidente della Repubblica ai vincitori delle due sezioni di Marinando, teatro e video.

La *Settimana azzurra di Marinando* intende dunque essere un'occasione di gioco e di conoscenza in cui approfondire le tematiche legate alla pesca ed alla tutela del mare. La campagna *Marinando* rappresenta, inoltre, anche un momento di contatto, consolidato nel tempo, tra Amministrazione e giovani che può concorrere in maniera significativa ad avvicinare le istituzioni ai cittadini, instaurando un rapporto più diretto.

4.2.2 *Vivere il Mare*

Anche la campagna interministeriale *Vivere il Mare*, indirizzata alle scuole medie superiori e realizzata in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della pubblica istruzione, proseguirà, riproponendo il concorso *Pesca uno spot*.

L'obiettivo primario rimane orientare l'attenzione dei più giovani verso il settore della pesca e dell'acquacoltura e la tutela delle risorse ittiche, attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi da parte degli studenti. Questa campagna, inoltre, offre anche un contributo alla promozione, presso giovani adolescenti, di un atteggiamento consapevole verso i linguaggi visivi e le retoriche impiegate dalla pubblicità, in particolare televisiva, incoraggiando l'uso e l'acquisizione di tali strumenti e tecniche.

Anche questa campagna si conclude con la *Settimana Azzurra di Vivere il mare*, occasione per riunire i gruppi scolastici vincitori dei concorsi e di intraprendere insieme attività ed escursioni che permettano di approfondire la conoscenza del territorio, in cui si svolgerà il soggiorno premio, e degli ecosistemi marini, nonché le problematiche legate al mondo della pesca.

Si ritiene, infine, importante, per entrambe le campagne, *Marinando* e *Vivere il mare*, ampliare e/o avviare l'esecuzione delle azioni previste anche in collaborazione con gli Enti locali.

4.3 Campagne di informazione e promozione nei luoghi della commercializzazione e della ristorazione.

I consumi domestici italiani di prodotti ittici sono contenuti nella quantità e poveri nell'assortimento. Per stimolare e diversificare un consumo più consapevole è essenziale il ruolo dell'informazione e della divulgazione. Dunque, proprio per conseguire questi obiettivi, il Ministero intende intraprendere un'attività informativa ed educativa continua, anche rispetto al passato, e puntuale, riguardante la varietà e le caratteristiche delle specie ittiche italiane.

Il Mipaaf si propone di realizzare delle pubblicazioni informative e divulgative che dovranno essere distribuite nei punti di incontro tra la domanda e l'offerta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in modo da arricchire e rinforzare i contenuti delle iniziative di comunicazione grazie sia al contatto con i rivenditori ed i ristoratori sia alla possibilità di provare direttamente i prodotti di cui si parla.

In particolare, il Mipaaf ritiene strategica la scelta di avviare delle azioni di comunicazione veicolate attraverso il settore della ristorazione e che si rivolgano allo stesso tempo agli operatori di questo settore ed ai consumatori, in quanto gli stili di vita odierni comportano sempre più un'alimentazione extra-domestica, talvolta inadeguata per una corretta alimentazione.

Inoltre, con l'obiettivo di dare continuità e rafforzare l'immagine istituzionale dell'Amministrazione, saranno appositamente elaborate delle specifiche proposte per annunci istituzionali, da utilizzare nelle fiere o su mezzi stampa gratuiti oppure su altri mezzi individuati.

4.3.1 *I menù del porto*

Nel 2008 si prevede la pubblicazione della terza edizione della guida *I menù del porto. Luoghi d'elezione della cucina marinara locale*. L'obiettivo dell'iniziativa è valorizzare il legame tra la pesca e la tradizione culinaria locale lungo le coste italiane e di incoraggiare i ristoratori ad utilizzare nella loro cucina il pescato locale, rafforzando così il rapporto tra ristorazione e marinerie del territorio.

Elemento caratterizzante di questa edizione della guida è il coinvolgimento diretto dei pescatori chiamati, tramite le loro organizzazioni rappresentative, ad indicare i ristoranti ai quali vendono il loro pescato e che si distinguono per la qualità della loro cucina.

4.3.2 Progetto *No alla pesca illegale*

Tra i fattori di criticità che caratterizzano il settore della pesca e che concorrono talvolta a sbilanciare il rapporto tra attività di prelievo e tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini o fluviali, vi sono senz'altro le pratiche illegali di pesca e la commercializzazione dei prodotti illecitamente prelevati.

La pesca illegale impoverisce le risorse alieutiche, danneggia l'ecosistema marino e introduce dinamiche di mercato distorsive della concorrenza, erodendo reddito ai pescatori che rispettano le leggi e che, così, concorrono alla tutela degli stock ittici e dell'ambiente marino.

Inoltre, i prodotti pescati illecitamente non sono sottoposti a controlli sulla sicurezza e sulla qualità, rappresentando, dunque, un rischio per la salute dei consumatori finali.

Per cercare di intervenire su questo complesso fenomeno e per meglio accogliere e implementare le indicazioni contenute negli accordi internazionali sulla tutela delle specie ittiche e dell'ambiente

marino e fluviale il Mipaaf intende avviare, coerentemente con le risorse finanziarie disponibili, la campagna di sensibilizzazione *No alla pesca illegale.* Tale iniziativa si propone di agire e sull'offerta e sulla domanda di pescato illegale, rivolgendosi sia agli operatori della filiera della pesca che ai consumatori.

Infatti, è convinzione di questa Amministrazione che, per poter incidere sulle attività illegali di pesca, sia necessario avviare un processo di responsabilizzazione dei pescatori e degli operatori della commercializzazione del pescato nonché dei consumatori, chiamati a praticare comportamenti di consumo consapevoli e sostenibili.

Gli obiettivi della campagna *No alla pesca illegale* sono:

- diffondere una corretta informazione tra i consumatori circa le taglie minime e la stagionalità del pescato; i periodi in cui è consentita la cattura di particolari specie; i periodi di fermo biologico;
- divulgare le *best practices* relative al corretto esercizio delle attività di prelievo presso gli operatori della pesca.

Le iniziative rivolte ai consumatori saranno realizzate soprattutto nei luoghi di incontro tra domanda e offerta di prodotti ittici. Saranno coinvolti nelle attività di informazione e comunicazione operatori della vendita al dettaglio e della ristorazione, ai quali sarà richiesta una assunzione di responsabilità rispetto ai temi delle attività illegali di pesca nonché una partecipazione diretta nelle dinamiche di sensibilizzazione dei consumatori finali. A tale fine potranno essere realizzate pubblicazioni informative, annunci e vetrofanie da esporre e distribuire presso i punti vendita. Il materiale informativo predisposto dovrà riguardare principalmente i problemi legati alla pesca illegale e le specie ittiche più colpite da tali attività, fornendo informazioni circa le taglie minime, i periodi in cui la pesca è permessa, i periodi di fermo biologico e la stagionalità del pescato.

Le iniziative rivolte agli operatori della pesca potranno svolgersi attraverso il coinvolgimento delle associazioni di settore e dei comandi delle Capitanerie di Porto, tramite l'organizzazione di incontri con gli operatori della filiera. Le marinerie presso cui saranno organizzati tali incontri verranno selezionate in base agli elementi di criticità sul piano della pesca illegale che esse presentano.

Queste iniziative saranno orientate principalmente verso il conseguimento di due obiettivi:

- responsabilizzazione degli operatori della filiera ittica;
- diffusione delle *best practices* di pesca sostenibile.

Nell'ambito di queste attività potranno essere predisposti materiali informativi, video e cartacei, per illustrare le pratiche illegali più diffuse, i danni provocati all'ambiente ed all'economia del settore della pesca dalle attività di bracconaggio, nonché le pratiche di pesca più virtuose diffuse tra le marinerie italiane.

4.3.3 Pubblicazioni rivolte agli operatori del settore

Per aggiornare gli operatori del settore circa le opportunità offerte dall'Unione europea tramite il FEP (Fondo europeo per la pesca), il Mipaaf intende pubblicare un bollettino cartaceo di informazione e una newsletter che potranno essere inviati ad una platea di operatori del settore.

Inoltre, potrebbe essere realizzata anche un'ulteriore pubblicazione, rivolta sempre agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura, che raccolga tutte le misure e le previsioni del FEP.

4.4 Partecipazione a fiere e mostre

Al fine di dare la massima diffusione alle iniziative finalizzate alla valorizzazione del prodotto ittico nazionale e all'informazione ai consumatori, nonché agli operatori del settore, sarà prevista la partecipazione a fiere e mostre di settore.

In particolare, il Mipaaf sarà presente anche quest'anno alla *Fiera internazionale della pesca*, presso la Fiera di Ancona dal 23 al 25 maggio. Questa manifestazione dal profilo internazionale è considerata un interessante osservatorio sugli sviluppi delle attività di pesca nonché un utile punto di contatto tra Amministrazione e operatori del settore.

4.5 Campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore della pesca: progetto *Bandiere Blu Pesca*

Anche nel 2008 questa Amministrazione intende riprendere il progetto *Bandiere Blu Pesca*. Grazie a questa iniziativa anche i pescatori potranno contribuire all'assegnazione delle Bandiere Blu, riconoscimento attribuito alle località marine ed agli approdi turistici che si distinguono per la qualità delle acque, la pulizia delle spiagge, le strutture turistiche ed i servizi offerti.

Inoltre, sempre nell'ambito del progetto *Bandiere Blu Pesca*, i pescatori potranno sottoscrivere il Codice di Condotta Pesca e Ambiente, con il quale essi si impegnano a mantenere durante la loro attività un comportamento in linea con i principi di tutela dell'ambiente.

L'obiettivo di questa iniziativa è valorizzare il ruolo dei pescatori nel rapporto con il proprio territorio e con le Amministrazioni locali in quanto sono tra i soggetti maggiormente interessati alla

pulizia del mare, sia per tutelare la qualità del prodotto ittico sia per promuovere le iniziative collegate al turismo.

4.6 Attività editoriali in convenzione

Allo scopo di garantire un'informazione efficace e continua sulle problematiche del settore, indirizzata sia pubblici specialistici che generici, ed aumentarne la visibilità sarà data continuità alle collaborazioni editoriali avviate con:

- *Ansa*, per la realizzazione di un notiziario dedicato al settore della pesca e dell'acquacoltura da trasmettere attraverso diversi canali dell'agenzia di informazione (Notiziario Generale, Notiziario Agroalimentare, Notiziari Regionali di pertinenza, Notiziario Estero);
- *Agrapress*, per la realizzazione di un notiziario quotidiano dedicato al settore della pesca e dell'acquacoltura e la diffusione di speciali monografici sul settore pesca, da trasmettere ad un indirizzario prescelto attraverso posta elettronica;
- *Il Sole 24 Ore*, per la pubblicazione su *Agrisole* di una rubrica fissa settimanale sulla pesca di approfondimento e di attualità sulle tematiche di maggiore importanza comunitarie e nazionali, per la pubblicazione di inserti monografici, in occasione dei principali appuntamenti o eventi rilevanti per il settore e per la realizzazione di altre attività previste nella convenzione;
- *Spazio Rurale*, per la creazione di una rubrica di quattro pagine interamente dedicate alle problematiche della pesca e dell'acquacoltura da inserire nella rivista per dare risalto all'attività delle istituzioni nazionali e comunitarie e per assicurare una costante informazione nel settore agroalimentare.

5 - VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE

Il Ministero intende verificare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di comunicazione previste nel Piano, effettuando un monitoraggio delle azioni avviate ed una trasparente valutazione dei risultati ottenuti tramite una costante attività di reportistica sulle iniziative realizzate, analisi semiotiche dei materiali informativi prodotti nonché indagini a campione sulle valutazioni dei cittadini circa l'azione dell'Amministrazione.

08A03630

DECRETO 5 maggio 2008.

Modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI recanti disposizioni sui vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto l'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - TRIPs, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, in particolare la Sezione di cui agli articoli 22, 23 e 24 relativa alle indicazioni geografiche;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Asti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993 con il quale la denominazione di origine controllata «Asti» è stata riconosciuta a denominazione di origine controllata e garantita e con il quale è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1995 con il quale sono state apportate talune modifiche al disciplinare di produzione della citata denominazione di origine controllata e garantita «Asti»;

Vista la richiesta presentata dal comune di Asti in data 25 gennaio 2008 intesa ad includere il territorio del comune di Asti nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», motivata dal fatto che il vigente disciplinare esclude da detta area di produzione proprio il territorio del comune del quale la denominazione porta il nome, mentre viene incluso il territorio di numerosi comuni delle province di Cuneo e Alessandria. In particolare con la stessa richiesta il comune di Asti ha evidenziato altresì come detta esclusione sia da ritenersi altamente discriminatoria proprio nei confronti del comune che più ha contribuito ad affermare l'immagine e la reputazione della denominazione di origine in questione e come l'esclusione medesima sia da ritenersi in contrasto con la vigente normativa nazionale ed internazionale vigente in materia;

Considerato che l'esclusione del territorio del comune di Asti dall'area di produzione delle uve della citata DOCG non appare conforme all'art. 1, comma 1, della legge n. 164/1992, relativo alla definizione di denominazione di origine, dato che il nome geografico «Asti» verrebbe impropriamente utilizzato per designare un prodotto rinomato e di qualità di altre aree limitrofe, la cui inclusione nell'ambito della zona di produzione con la denominazione Asti è consentita ai sensi dell'art. 4, comma 2 della citata legge n. 164/1992;

Considerato altresì che la predetta esclusione non appare conforme alla citata normativa comunitaria ed internazionale in materia di protezione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e delle indicazioni geografiche, in particolare con la definizione di cui all'Allegato VI - A 1, del Reg. CE 1493/1999, in base alla quale per «regione determinata» si intende «un'area o un complesso di aree viticole ... il cui nome viene utilizzato per designare un vqprd»; nonché con la definizione di cui all'art. 22, comma 1 del citato Accordo TRIPs, in base alla quale per indicazioni geografiche si intendono «... le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà ... siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica»;

Acquisito il parere della regione Piemonte, a seguito della consultazione con gli operatori della filiera e del Consorzio di tutela del vino Asti DOCG, sulla richiamata richiesta del comune di Asti;

Considerato che, alla luce delle predette argomentazioni, sia da ritenersi accoglibile la richiesta in questione, anche al fine di non arrecare pregiudizio ai produttori che operano nel comune di Asti e che attualmente si vedono preclusa la possibilità di utilizzare il riferimento al nome del comune stesso;

Ritenuto pertanto di dover apportare la relativa modifica all'art. 3 del disciplinare di produzione della DOCG «Asti»;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3, comma 1, del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti», approvato e modificato con i decreti richiamati in premessa, nell'ambito della zona di produzione ricadente in provincia di Asti è inserito l'intero territorio del comune di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A03461

DECRETO 14 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 68 del 22 marzo 2007 con il quale al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma, ubicato in Roma, viaAppia Nuova n. 218 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 gennaio 2008 e perfezionata in data 8 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma, ubicato in Roma, viaAppia Nuova n. 218, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Esame organolettico	DM 12/03/1986 SO GU n 16114/07/86 p.to 1
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 All XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3. par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A03584

DECRETO 14 maggio 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 96 del 26 aprile 2007 con il quale al laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 gennaio 2008 e perfezionata in data 8 maggio 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002

08A03583

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Scioglimento della cooperativa «Società cooperativa Producal Soc. coop. a r.l.», in Caloveto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società cooperativa Producal soc. coop. a r.l.», con sede in Caloveto (Cosenza), costituita indata 26 novembre 1996, a rogito notaio dott. Apa Elisa di Rossano, numero REA 134918 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Albino Domanico, nato a Cosenza il 14 marzo 1976, con studio in Cosenza, via Adige n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03631

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Medicea - Società cooperativa», in Seravezza, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400 le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «La Medicea - Società cooperativa», con sede in Seravezza (Lucca), frazione Corvaia (codice fiscale 01505360469) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e i signori:

rag. Maurizio Innocenti, nato a Firenze il 10 aprile 1961, ivi domiciliato in via delle Mantellate n. 14;

dott.ssa Maria Maccarrone, nata a Barletta (Bari) il 26 agosto 1970, con studio in Casale Monferrato (Alessandria), via Mameli, n. 33;

avv. Massimo Maniscalco, nato a Palermo il 22 settembre 1945, ivi domiciliato in via Ugo La Malfa, n. 166,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03437

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produzione e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Papozze, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Cooperativa produzione e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Papozze (Rovigo) (codice fiscale 01089230294) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Carlo De Bortoli, nato a Santo Stino di Livenza (Venezia) il 5 agosto 1964, domiciliato in San Donà di Piave (Venezia), via 13 Martiri, n. 88;

dott. Roberto Bisogno, nato a Roma il 31 maggio 1937 ed ivi domiciliato in corso Trieste, n. 56;

avv. Salvatore De Gaetanis, nato a Lecce il 15 aprile 1970 ed ivi domiciliato in via Leuca n. 198,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03438

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Filippo Alberghina - Società cooperativa in liquidazione», in Bologna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, a sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Filippo Alberghina - Società cooperativa in liquidazione» società cooperativa, con sede in Bologna, (codice fiscale 04015700372) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Pietro Mazzanti, nato a Bologna il 4 settembre 1966, ivi domiciliato in via Riva di Reno n. 4;

dott. Marco Egalini nato a Piacenza il 12 ottobre 1951, ivi domiciliato in via S. Siro, n. 38;

dott. Michele Ciacciofera nato a Palermo il 18 settembre 1948, ivi domiciliato in via Petrarca, n. 10;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03439

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 aprile 2008.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Siena.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il dereto presidenziale n. 16797 del 24 gennaio 2008 con il quale il Presidente della provincia di Siena designa la signora Franca Muzzi quale consigliera provinciale di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della signora Franca Muzzi allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Siena;

Decreta:

La signora Franca Muzzi è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dati personali:

nome: Franca;

cognome: Muzzi;

nazionalità: italiana;

professione: dipendente.

Percorso di studio:

titolo di studio: diploma di scuola media superiore - perito tecnico commerciale.

Esperienze professionali:

incarico di animatrice FSE - anni 2003/2005 presso l'amministrazione di Siena: con particolare attenzione a:

1. percorsi di formazione e ad azioni di sistema per il lavoro delle donne;

2. percorsi di «rivisitazione» attraverso accordi di Programma delle reti dei Centri Pari Opportunità;

incarico di consigliera di Parità Supplente - anni 2002/2006 - presso amministrazione provinciale di Siena; con particolare attenzione a:

1. situazioni di crisi aziendali;

2. programmi, progetti ed iniziative sul tema della conciliazione.

Pubblicazioni;

articoli o presentazioni in:

titolo «Le nuove professioni delle donne» - 1994;

titolo «Cercolavorodonna» - 1994;

titolo «Donne nello Stato» - 1993;

titolo «Intraprendenze a confronto» - 1992;

titolo «Diritti delle donne» - 1992.

Informazioni aggiuntive:

dal 1975 ad oggi esperienze di direzione politica ed amministrativa;

dal 1990 al 1995 - Assessore provinciale con delega alle Pari Opportunità e Presidente del Centro Pari Opportunità;

dal 2006 sindaco del comuno di Trequanda (Siena).

FRANCESCA MUZZI

08A03428

DECRETO 7 maggio 2008.

Sostituzione di alcuni componenti presso il Comitato provinciale INPS di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il decreto n. 8 del 24 novembre 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso;

Vista la nota prot. n. 4036 dell'11 aprile 2008 della CGIL regionale Molise, con la quale viene chiesta la sostituzione della signora Scocca Angelina con la signora Cirelli Katia;

Vista la nota prot. n. 456/08 del 24 aprile 2008 della Coldiretti federazione provinciale di Campobasso, con la quale viene chiesta la sostituzione del signor Colantuoni Giuseppe con la dott.ssa Manocchio Giovanna;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tali sostituzioni;

Decreta:

La signora Cirelli Katia, nata a Campobasso il 14 ottobre 1981 residente a Gambatesa in contrada San Martino snc è nominata componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso, in sostituzione della signora SCOCCA Angelina.

La dott.ssa Manocchio Giovanna, nata a Fossato il 16 luglio 1965 ed ivi residente in via Garibaldi n. 58 è nominata componente, in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso, in sostituzione del signor Colantuoni Giuseppe.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Campobasso, 7 maggio 2008

Il direttore provinciale ad interim
IANNAZZONE

08A03444

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota del 29 aprile 2008, prot. n. 2825, con la quale l'Ufficio provinciale di Viterbo ha comunicato che il giorno 21 aprile 2008 si è verificato il blocco di tutte le attività, per causa di un guasto sul sistema informatico;

Vista la nota n. 5116 del 15 maggio 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Determina:

Il periodo di non funzionamento del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 21 aprile 2008 blocco di tutte le attività dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

regione Lazio:

Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A03677

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 14 maggio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Antonio Fallico, Console onorario della Repubblica della Federazione Russa in Verona.

08A03642

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1493-XV.J (3718) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Oro Salice (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Argento (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Rosso (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Bianco (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Giallo (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Verde (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Arancio (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Blu (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Viola (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Giallo Tremolante (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Bianco Tremolante (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 125 nella versione Cracker (massa netta g 756);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Oro Salice (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Argento (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Rosso (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Bianco (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Giallo (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Verde (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Arancio (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Blu (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Viola (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Giallo Tremolante (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Bianco Tremolante (massa netta g 985);

BOMBA SFERICA PACE Cal. 150 nella versione Cracker (massa netta g 985);

SBRUFFO RANE Cal. 50 (massa netta g 78);

SBRUFFO MULTICOLORE Cal. 60 (massa netta g 256);

4 TEMPI PACE Cal. 78 (massa netta g 211);

5 TEMPI PACE Cal. 90 (massa netta g 362,5);

GRANATA MULTICOLORE PACE Cal. 78 (massa netta g 256);

MINI RULLO PACE Cal. 78 (massa netta g 170);

RULLO 10 PACE Cal. 78 (massa netta g 282,5);

GRANATA RULLO PACE Cal. 90 (massa netta g 380);

GRANATA 8 TEMPI + RIPRESA PACE Cal. 110 (massa netta g 971,5);

GRANATA RIPRESA FORTE PACE Cal. 100 (massa netta g 760,5);

TONANTE PACE Cal. 80 (massa netta g 210);

TONANTE PACE Cal. 90 (massa netta g 532);

TONANTE PACE Cal. 130 (massa netta g 912),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Pace Costantino, titolare di fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Pratola Peligna (L'Aquila) via A. Lucci n. 22, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17327-XV.J(4557) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

«RAZZO MAGIC 1» (massa attiva g 22) è riconosciuto, su istanza del sig Oliva Orlando, titolare di licenza di deposito di artifici

pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pabillonis (Cagliari), località Surbiu, via Montangesa n. 7, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6348-XV.J(4663) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

507 (massa netta g 88,5);

509 (massa netta g 45,9);

515 (massa netta g 115);

516 (massa netta g 710);

518 (massa netta g 206,8);

519 (massa netta g 134,4);

523 (massa netta g 355);

536 (massa netta g 796),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Claudio, titolare della Ditta «PARENTE & C. S.n.c.» con sede in Melara (Rovigo), con licenza di fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici di IV e V categoria, nonché di polvere nera di I categoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4586-XV.J(4645) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

COLPO CALIBRO 70 G DORNINO (massa attiva g 146,5);

COLPO CALIBRO 60a G DORNINO (massa attiva g 165,5);

COLPO CALIBRO 60b G DORNINO (massa attiva g 102,5);

COLPO CALIBRO 80 G DORNINO (massa attiva g 205,5);

COLPO CALIBRO 80T G DORNINO (massa attiva g 205,5);

COLPO CALIBRO 80a G DORNINO (massa attiva g 411,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Marco Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo, loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5940-XV.J(4653) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«M. CM 109» (massa attiva g 3.687,58);

«M. CM 113» (massa attiva g 3.687,58);

«M. CM 121» (massa attiva g 3.687,58);

«M. CM 117» (massa attiva g 3.687,58);

«M. CM 130» (massa attiva g 3.687,58);

«M. CM 134» (massa attiva g 3.687,58);

«M. CM 174» (massa attiva g 3.687,58);

«M. CM 105» (massa attiva g 3.687,58);

«M. CM 125» (massa attiva g 3.687,58),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10922-XV.J(4655) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

«NAP SCIA ROSSA» (massa attiva g 110) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di artifici pirotecnici di IV categoria, con esercizio sito in Torremaggiore (Foggia), località Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10921-XV.J(4656) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

«NAP CILINDRO VULCANO ROSSO» (massa attiva g 242) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fab-

brica di artifici pirotecnici di IV categoria, con esercizio sito in Torremaggiore (Foggia), località Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9103-XV.J(4689) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

Stardust Delay Fuse 001 nella versione a 1,1 secondi (massa netta g 3,6);

Stardust Delay Fuse 001 nella versione a 1,3 secondi (massa netta g 3,8);

Stardust Delay Fuse 001 nella versione a 1,5 secondi (massa netta g 4,0);

Stardust Delay Fuse 001 nella versione a 1,7 secondi (massa netta g 4,2);

Stardust Delay Fuse 001 nella versione a 1,9 secondi (massa netta g 4,4);

Stardust Delay Fuse 001 nella versione a 2,5 secondi (massa netta g 5,0);

Stardust Delay Fuse 001 nella versione a 3,0 secondi (massa netta g 5,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Persello Alberto, titolare di licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria per conto della soc. E.P.M., con sede in Basiliano (Udine), località Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo B dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12468-XV.J(4716) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

«221ORO PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221G PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221GC PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221RC PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221VC PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221BC PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221OROC PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221ORO MB PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221 ARA PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221ARG PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221L PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221R PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515);

«221V PIROTECNICA TEANESE SRL» (massa netta g 515),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta), loc. Crocelle, fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12466-XV.J(4718) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

06TX25 (d.f.:2017) (massa netta g 2.205);

06TX31 (d.f.:2019) (massa netta g 3.069,27);

06TX33 (d.f.:2022) (massa netta g 2.200);

06TX34 (d.f.:2023) (massa netta g 2.296,02);

06TX38 (d.f.:2025) (massa netta g 1.850);

06TX41 (d.f.:2026) (massa netta g 2.038,98);

06TX43 (d.f.:2027) (massa netta g 2.338,98);

06TX46 (d.f.:2028) (massa netta g 2.589,6);

06IY01 (d.f.:2029) (massa netta g 2.205);

06IY04 (d.f.:2030) (massa netta g 2.205);

06IY05 (d.f.:2031) (massa netta g 2.205);

06IY06 (d.f.:2032) (massa netta g 3.247,8);

06IY08 (d.f.:2033) (massa netta g 3.069,27);

06IY11 (d.f.:2034) (massa netta g 2.065,82);

06IY13 (d.f.:2038) (massa netta g 2.000);

06IY14 (d.f.:2039) (massa netta g 2.045,82);

06IY15 (d.f.:2040) (massa netta g 3.069,27);

06IY18 (d.f.:2041) (massa netta g 3.069,27);

06IY21 (d.f.:2042) (massa netta g 2.200);

06IY23 (d.f.:2043) (massa netta g 3.000),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12523-XV.J(4720) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

MARTARELLO C65-TS (massa attiva g 226,25);

MARTARELLO C75-TS1 (massa attiva g 398,25);

MARTARELLO C75-TS2 (massa attiva g 208,25),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14104-XV.J(4740) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

MARTARELLO C.100NEW-C (massa attiva g 675);

MARTARELLO C.100NEW-NB (massa attiva g 675);

MARTARELLO C.100NEW-NG (massa attiva g 675);

MARTARELLO C.100NEW-NL (massa attiva g 675);

MARTARELLO C.100NEW-NO (massa attiva g 675),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo), loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15732-XV.J(4769) del 6 maggio 2008 il manufatto esplosivo denominato:

MF2009 - SPETTACOLO 49 MULTICOLOR (massa netta g 1.133,5);

MF2010 - SPETTACOLO 70 MULTICOLOR (massa netta g 1.370);

MF2011 - SPETTACOLO 100 MULTICOLOR (massa netta g 1.962,5);

MF2012 - SPETTACOLO 128 MULTICOLOR (massa netta g 2.575,5);

MF2013 - SPETTACOLO 100 MULTICOLOR (massa netta g 2.312,5);

MF2015 - SPETTACOLO 100 MULTICOLOR (massa netta g 2.012,5);

MF2016 - SPETTACOLO 225 MULTICOLOR (massa netta g 4.421,2);

MF2018 - SPETTACOLO 200 MULTICOLOR (massa netta g 3.624,7);

MF2024 - SPETTACOLO 90 MULTICOLOR (massa netta g 1.770,2);

MF2035 - SPETTACOLO 84 MULTICOLOR (massa netta g 2.375,1);

MF2036 - SPETTACOLO 90 MULTICOLOR (massa netta g 1.797,8);

MF2037 - SPETTACOLO 100 MULTICOLOR (massa netta g 1.897,2);

MF2030 - SPETTACOLO 100 MULTICOLOR (massa netta g 2.553),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16114-XV.J(4776) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

MEGATRESK (massa netta g 2,03);

TAPE FUSE (massa netta g 19),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Claudio, titolare della ditta «Parente & C. S.n.c.» con sede in Melara (Rovigo), con licenza di fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici di IV e V categoria, nonché di polvere nera di I categoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e così classificati: «MEGATRESK» nella V categoria gruppo C dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico; «TAPE FUSE» nella V categoria gruppo B del medesimo allegato.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16116-XV.J(4778) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

AIC060 (massa netta g 129);

AIC080 (massa netta g 178);

AIC100 (massa netta g 539);

AIC120 (massa netta g 1.461),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Claudio, titolare della ditta «Parente & C. S.n.c.» con sede in Melara (Rovigo), con licenza di fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici di IV e V categoria, nonché di polvere nera di I categoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16865-XV.J(4784) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

MF1517V - SPETTACOLO 16 MULTICOLOR (massa netta g 75,5);

MF1518V - SPETTACOLO 76 MULTICOLOR (massa netta g 209);

MF1519V - SPETTACOLO 19 MULTICOLOR (massa netta g 86);

MF1520V - SPETTACOLO 100 MULTICOLOR (massa netta g 416,5);

MF1521V - SPETTACOLO 49 MULTICOLOR (massa netta g 236,5);

MF1522V - SPETTACOLO 100 MULTICOLOR (massa netta g 475,5);

MF1525V - SPETTACOLO 36 MULTICOLOR (massa netta g 185,5);

MF1526V - SPETTACOLO 36 MULTICOLOR (massa netta g 166,5);

MF1527V - SPETTACOLO 19 MULTICOLOR (massa netta g 91,7);

MF1528V - SPETTACOLO 25 MULTICOLOR (massa netta g 119,5);

MF1529V - SPETTACOLO 19 MULTICOLOR (massa netta g 84,7);

MF1536V - SPETTACOLO 25 MULTICOLOR (massa netta g 121,5);

MF1537V - SPETTACOLO 25 MULTICOLOR (massa netta g 115);

MF1538V - SPETTACOLO 36 MULTICOLOR (massa netta g 159,5);

MF1539V - SPETTACOLO 25 MULTICOLOR (massa netta g 113,5);

MF1542V - SPETTACOLO 25 MULTICOLOR (massa netta g 118,5);

MF1543V - SPETTACOLO 16 MULTICOLOR (massa netta g 76,5);

MF1544V - SPETTACOLO 25 MULTICOLOR (massa netta g 120),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo C dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16864-XV.J(4785) del 6 maggio 2008 i manufatti esplosivi denominati:

MF1517 - SPETTACOLO 16 MULTICOLOR (massa netta g 135,3);

MF1726A - SPETTACOLO 49 MULTICOLOR (massa netta g 1.225,8);

MF1726B - SPETTACOLO 49 MULTICOLOR (massa netta g 1.225,8);

MF1560 - SPETTACOLO 64 MULTICOLOR (massa netta g 485,5);

MF1561 - SPETTACOLO 36 MULTICOLOR (massa netta g 379,1);

MF1724 - SPETTACOLO 25 MULTICOLOR (massa netta g 501,2);

MF1731 - SPETTACOLO 100 MULTICOLOR (massa netta g 2.602,5);

MF1728B - SPETTACOLO 48 MULTICOLOR (massa netta g 145,5);

MF1530 - SPETTACOLO 37 MULTICOLOR (massa netta g 189,5);

MF1531 - SPETTACOLO 19 MULTICOLOR (massa netta g 98);

MF1501 - CONO ARGENTO (massa netta g 60,5);

MF1502 - SUPER CONO ARGENTO (massa netta g 100,5);

MF1502A - MAXY CONO ARGENTO (massa netta g 800,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Travaglini Gaspare, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Colonnella (Teramo) - Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/PAS.12675-XVJ/3/14 2007 CE (109) del 6 maggio 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.0049/98 I^integ.		FEUERWERKSPULVER 75 % 1-2 mm		
	03/03/2005	0027	1.1D	I^
0589.EXP.0049/98 I^integ.		ZUNDLITZENPULVER LUNGA		
	03/03/2005	0027	1.1D	I^
0589.EXP.0049/98 I^integ.		MUSKETPULVER 75% DA 0,2 A 1 mm		
	03/03/2005	0027	1.1D	I^
0589.EXP.0053/98 all.3		BLACK POWDER 1FA da 4 mm a 8 mm		
	03/03/2005	0027	1.1D	I^
0589.EXP.0053/98 all.3		FEUERWERKSPULVER 75%, ONTANO da 1,5 mm a 5,5 mm		
	03/03/2005	0027	1.1D	I^
0589.EXP.0053/98 all.3		FEUERWERKSPULVER 75%, da 2,5 mm a 3,5 mm		
	03/03/2005	0027	1.1D	I^
0589.EXP.0053/98 all.3		SCHWARZPULVER MIL - Classe 3 (secondo MIL-P-223 B)		
	03/03/2005	0027	1.1D	I^
0589.EXP.2592/99 all.3		FEUERWERKSPULVER 75%, farina fino a 0,31 mm FF		
	03/03/2005	0027	I.ID	I^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:

denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Pravisani S.p.a. con sede in Pordenone ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM, D-12205 Berlino - Germania» su richiesta della società «Wano Schwarzpulver GMBH, Kunigunde 38704 - Germania». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Wano Schwarzpulver GMBH, Kunigunde 38704 - Germania».

Con decreto ministeriale 557/PAS.14843-XVJ/3/12 2008 CE (1) del 6 maggio 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.0049/98		POW-EX Fg		
	06/08/2007	0479	1.4C	I
0589.EXP.0049/98		POW-EX FFg		
	06/08/2007	0479	1.4C	I
0589.EXP.0049/98		POW-EX FFFg		
	06/08/2007	0479	1.4C	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:

denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Pedersoli Davide e C. s.n.c. con sede in Brescia ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM, D-12205 Berlino - Germania» su richiesta della società «Wano Schwarzpulver GMBH, Kunigunde - Germania». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Wano Schwarzpulver GMBH, Kunigunde - Germania».

Con decreto ministeriale 557/PAS.2823-XVJ/2/18 2007 CE (108) dell'11 marzo 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.03.0040 AGG.C1		OILFIELD DETONATING DELAYS - STYLE 1 P/N 51-8200-3		
	24/03/2004	0257	1.4B	III

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:

denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. S.r.l. con sede in Ascoli Piceno ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo Notificato «Ineris, Verneuil EN Halatte - Francia» su richiesta della società «Owen Compliance services, INC., Texas 76140 - Stati Uniti D'America». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Pacific scientific energetic material company, ARIZONA 85226-5111 - Stati Uniti D'America».

Con decreto ministeriale 557/PAS.1765-XVJ/3/3/2008 CE (115) del 6 maggio 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.1807/07		ARCITE 497L		
	07/11/2007	0499	1.3C	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:

denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice ARC Automotive Italia S.r.l. con sede in Roma, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM, D-12205 Berlino - Germania» su richiesta della società «ARC Automotive Italia S.r.l., via Cordusio 2 Milano - Italia». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «ARC Automotive INC., Knoxville TN 37921 - Stati Uniti D'America».

Con decreto ministeriale 557/PAS.510-XVJ/3/1/2007 CE (113) dell'11 marzo 2008, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	Numero ONU	Classe Rischio	Categoria P.S.
0589.EXP.2990/07		BLACK POWDER/DEL VICARIO/POLVERINO		
	12/12/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.2991/07		BLACK POWDER/DEL VICARIO/PS		
	12/12/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.2992/07		BLACK POWDER/DEL VICARIO/1		
	12/12/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.2993/07		BLACK POWDER/DEL VICARIO/2		
	12/12/2007	0027	1.1D	I
0589.EXP.2994/07		BLACK POWDER/DEL VICARIO/3		
	12/12/2007	0027	1.1D	I

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:

denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Pirotecnica S. Severo s.a.s. di Del Vicario G.e C. con sede in Foggia ha prodotto l'attestato «CE del Tipo», rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM, 12205 Berlino - Germania» su richiesta della società «Pirotecnica San Severo s.a.s. di Del Vicario G.e C., LOC. S. Ricciardo - S. Severo - Italia». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso «Pirotecnica San Severo s.a.s. di Del Vicario G. e C., loc. S. Riccardo - S. Severo - Italia».

08A03603-08A03426

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Chanectin Pour-On» soluzione 5 mg/ml per bovini.

Decreto n. 24 del 30 aprile 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0209/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario CHANECTIN POUR-ON soluzione 5 mg/ml per bovini.

Titolare A.I.C.: società Chanelle Animal Health Ltd sita in 7 Rodney Street, Liverpool, L1 9HZ (Regno Unito).

Produttore responsabile rilascio lotti: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd nello stabilimento sito in Loughrea, Co. Galway - Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

250 ml in contenitore dosatore «squeeze pour» - A.I.C. n. 103987018;

1 litro in contenitore dosatore «squeeze pour» - A.I.C. n. 103987020;

2,5 litri in contenitore flexi a fondo piatto - A.I.C. n. 103987032.

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi: Ivermectina 5,0 mg/ml;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle seguenti specie di nematodi gastrointestinali e polmonari, Hypoderma, acari e pidocchi:

Nematodi gastro-intestinali (adulti e larve di quarto stadio):

Ostertagia ostertagi (inclusa *O. ostertagi* inibita);

Haemonchus placei;

Trichostrongylus axei;

Trichostrongylus colubrformis;

Cooperia spp;

Oesophagostomum radiatum;

Strongyloides papillosus (solo adulti);

Trichuris spp (solo adulti);

Nematodi polmonari (adulti e larve di quarto stadio): *Dityocaulus viviparus*;

Parassiti oculari (adulti): *Thelazia* spp;

Hypoderma (stadi parassitari):

Hypoderma bovis;

Hypoderma lineatum;

Acari:

Chorioptes bovis (riduzione dell'infestazione);

Sarcoptes scabiei var *bovis*;

Pidocchi succhiatori:

Linognathus vitali;

Haematopinus eurysternus;

Pidocchi masticatori: *Damalinia bovis*.

Validità: validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa:

carni e visceri: 28 giorni;

latte: non utilizzare in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano. Non utilizzare in bovine da latte in asciutta e nelle manze gravide nei 60 giorni precedenti il parto.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A03679

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 30 agosto 2007, recante: «Disposizioni per la massimizzazione delle impostazioni di gas».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2007, alla pagina 11, prima colonna, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2008, Ufficio di controllo atti Ministeri dello sviluppo economico, Registro n. 1, Foglio n. 20».

08A03680

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Serad»

Con la determinazione n. aRM - 61/2008-1011 del 29 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bioindustria Farmaceutici S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: SERAD;

confezione: 027755014;

descrizione: «50 mg capsule rigide» 15 capsule.

08A03463

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accuprin»

Con la determinazione n. aRM - 62/2008-40 del 29 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ACCUPRIN;

confezione: 027217088;

descrizione: «5 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

farmaco: ACCUPRIN;

confezione: 027217076;

descrizione: «5 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml.

08A03462

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Pistoia comunica, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, nel seguente ordine cronologico e con la corrispondente motivazione:

20 PT - Clément Arturo Miguel, via Gora e Barbatole, 38 - Pistoia - cessata attività;

33 PT - Centaine Gioielli S.p.a., viale Adua, 223 - Pistoia - cessata produzione oggetti in metallo prezioso.

08A03435

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 179 dell'11 aprile 2008: n. marchio 194-TV, La Fonte di Frigo Oscar - via Fabia, 29 - 3 1010 Onè di Fonte (Treviso);

n. 188 del 21 aprile 2008: n. marchio 101-TV, Sartori Bruno - Strada delle Zecchette, 12 - 31100 Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

08A03427

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Piano di Bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico

Con deliberazione n. 8 del 28 aprile 2008 il Comitato istituzionale dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata ha approvato l'aggiornamento della normativa di attuazione del P.A.I. risultante dall'inserimento nelle NdA medesime dell'art. 33 «Direttiva per la gestione e la messa in sicurezza delle aree interessate da cavità sotterranee» e dei commi aggiuntivi al comma 3 dell'art. 4 delle Norme di attuazione del P.A.I.

Le nuove disposizioni del PAI, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi del comma 4 art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'aggiornamento alle Norme di attuazione del P.A.I. può essere consultato sul sito www.adb.basilicata.it.

08A03613

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-123) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.